

CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

D.lgs. 77/2005

Legge 13/07/2015 n. 107

ANNO SCOLASTICO 20__/20__

TRA

L'Istituto (in qualità di soggetto promotore)

.....
.....con sede in
.....codice fiscale
d'ora in poi denominato **"istituzione scolastica"** rappresentato dal
Dirigente Scolastico nato a
..... il, codice fiscale

E

L'azienda (o l'Ente, l'Associazione, ecc)
con sede legale in....., via
codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi
denominato **"soggetto ospitante"** rappresentata da
..... nato/a a
..... (.....) il/...../.....,
codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°..... studenti frequentanti l'indirizzo

indicati dall'istituzione scolastica in tirocinio nell'ambito del percorso di alternanza scuola lavoro. Il nominativo di tali studenti, la durata del percorso formativo svolto presso la struttura ospitante, le attività specifiche che gli studenti sono chiamati a svolgere presso la struttura ospitante sono riportati nel progetto formativo personalizzato per ciascuno studente, di cui all'art. 2 comma 4)

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. "Pertanto, ai sensi dell'art. 37 del citato D.Lgs., agli studenti è stata erogata, a cura dell'istituzione scolastica, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le attestazioni dell'avvenuta formazione, sia generale sia specifica, unitamente ai dettagli dei contenuti trattati, sono allegate alla presente convenzione, al fine di consentire al soggetto ospitante di individuare l'eventuale necessità di una formazione integrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno. I nominativi del tutor interno e del tutor esterno sono riportati nel progetto formativo personalizzato per ciascuno studente, di cui al successivo comma 4).

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente

Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa condivisa con il soggetto ospitante e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica "che terrà conto del contributo del soggetto ospitante".

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

7. Il soggetto ospitante dispone di spazi adeguati e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività previste in alternanza scuola lavoro da parte degli studenti individuati; possiede inoltre le competenze professionali per la realizzazione di tali attività in alternanza scuola lavoro.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, soggetto ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le

convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) dispone/organizza l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso, come da lui/loro stesso/i sottoscritto nel patto formativo allegato alla presente convenzione, è tenuto/sono tenuti a:
 - a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
 - f. comunicare l'eventuale infortunio occorsogli, o denunciare la malattia professionale, al proprio Dirigente Scolastico.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Si riportano di seguito i dati delle polizze:

Responsabilità Civile e Infortuni:

Compagnia Assicurativa:

POLIZZA N. Scadenza:

Infortuni sul lavoro

In caso di infortunio durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare comunque l'evento al dirigente scolastico in tempo utile per consentirgli l'invio delle relative denunce agli Istituti assicurativi entro i termini di legge.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 **l'istituzione scolastica** si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. **Il soggetto ospitante** si impegna a:

- a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor del soggetto ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d. informare il soggetto promotore di qualsiasi infortunio accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione viene redatta in duplice copia, di cui una sarà conservata agli atti dell'istituzione scolastica.

2. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli

obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

L'istituzione scolastica e il soggetto ospitante si impegnano ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Luogo e Data

.....

[denominazione Istituzione Scolastica]

[denominazione Soggetto Ospitante]

Firma Legale rappresentante

Firma Legale rappresentante

.....

.....